

Simona Di Fonso

Da: [REDACTED]
Inviato: giovedì 29 settembre 2022 9.46
A: [REDACTED]
Oggetto: COMUNICAZIONE 31360/2021/CIVILE/AVVISO UDIENZA/CASS
Allegati: Allegato senza titolo 02007.txt; Comunicazione.xml; Allegato1_AvvisoUdienza.pdf; Allegato2_PropostaRelatore.pdf; Allegato3_DecretoFissazione.pdf; IndiceBusta.xml

Corte Suprema di Cassazione.

NOTIFICA

TIPO: Avviso di Udienza

NRG: 31360/2021 UDIENZA DEL 28/10/2022 S6 SOTTOSEZIONE 2 CAMERA DI CONSIGLIO

PARTI: AHMAD ERIVAN C/ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

DESTINATARIO: DI FONSO SIMONA

MESSAGGIO INVIATO DA: [REDACTED]

gli allegati in formato PDF sono copie degli originali presenti nel fascicolo cartaceo Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Corte di cassazione
Sesta sezione civile – Sottosezione Seconda

RG. n. 31360/2021

Ricorrente: Ahmad Erivan

Intimata: Agenzia delle Entrate Riscossione

Controricorrente: Roma Capitale

Proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. per manifesta fondatezza del ricorso.

Il relatore,

letto il ricorso proposto da Ahmad Erivan per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12381 del 15 luglio 2021, che aveva confermato la sua condanna alle spese di lite liquidate in primo grado, all'esito di un giudizio di opposizione a cartella, in favore di Roma Capitale, costituitasi a mezzo di un proprio funzionario, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio;

rilevato che, con unico motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver affermato il diritto della Amministrazione alle spese di lite anche nel caso in cui sia costituita e difesa in giudizio tramite un proprio funzionario, richiamando a sostegno di tale conclusione la disposizione posta dall'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ.;

ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, risultando la pronuncia impugnata contrastante con il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito più volte in materia di opposizione a sanzioni amministrative, secondo cui, nei casi in cui l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'altra parte soccombente al pagamento degli onorari professionali previsti per gli avvocati, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia

concretamente affrontato nel giudizio risultanti da apposita nota (Cass. n. 9900 del 2021; Cass. n. 31860 del 2018; Cass. n. 11389 del 2011; Cass. n. 17674 del 2004).

che il richiamo fatto dalla sentenza impugnata all'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. non è pertinente al caso di specie, atteso che tale disposizione, dettata espressamente per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non è espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia in cui la pubblica amministrazione possa difendersi in giudizio tramite propri funzionari (Cass. n. 19034 del 2019; Cass. n. 9878 del 2019).

Propone che la controversia sia trattata in camera di consiglio non partecipata dalla Sesta sezione civile.

Roma, 16 maggio 2022.

Il consigliere relatore

